

	Allegato "B" all'atto N. 10496 del Repertorio-N. 7895 della Raccolta in data 19 novembre 2025	
	Statuto della	
	"FONDAZIONE LORENZO GUARNIERI - ETS"	
	ART. 1 - Costituzione, Sede, Durata	
	È costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE LORENZO GUARNIERI - ETS" ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs n.117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.	
	Nel periodo anteriore all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.	
	1.2. La Fondazione ha sede in Firenze, Viale Ugo Bassi n.13.	
	1.3 La Fondazione ha durata illimitata.	
	ART. 2 - Finalità e Attività	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
	1	

	successive modificazioni (lettera a dell'art.5)	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-	
	nistri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art.5)	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa (lettera d dell'art.5)	
	- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g dell'art.5);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art.5);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al pre-	
	sente articolo (lettera i dell'articolo 5);	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di de-	
	naro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale a norma del presente articolo (lettera u dell'art.5);	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	non-violenza e della difesa non armata (lettera v dell'articolo 5);	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti	
	dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo (lettera w dell'art.5).	
	In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo la Fondazione intende:	
	promuovere, elaborare e realizzare progetti aventi ad oggetto la sicurezza sulle	
	2	

	strade, sensibilizzando in particolare l'opinione pubblica, i mezzi di informazione	
	e quanti hanno la responsabilità della tutela della vita umana sulle strade;	
	fornire sostegno psicologico a coloro che sono sopravvissuti a scontri stradali e ai	
	familiari di vittime di scontri stradali, inclusa la difesa e la tutela dei loro diritti,	
	prestando anche il proprio sostegno per ottenere giustizia;	
	promuovere e realizzare progetti di educazione alla mobilità sicura e sostenibile	
	nelle scuole e nelle università, sostenendo anche la ricerca scientifica in questo	
	campo anche tramite finanziamenti e borse di studio;	
	occuparsi di inclusione sociale di persone con disabilità o con storie di fragilità,	
	di difesa delle libertà individuali e della dignità umana;	
	aiutare persone svantaggiate offrendo assistenza diretta, accompagnamento a per-	
	corsi riabilitativi, sportivi e ricreativi, attività e laboratori, supporto morale ed e-	
	conomico, abbattimento barriere architettoniche, acquisto ausili e beni di neces-	
	sità;	
	predisporre bandi tematici e borse di studio e diffondere le attività anche a mezzo	
	di iniziative di carattere editoriale, con redazione e diffusione di dispense, rivi-	
	ste, libri, contenuti media, compresa la loro produzione e cessione, tramite ogni	
	tipo di canale;	
	organizzare seminari o convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione,	
	laboratori e eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della mobilità	
	sicura e sostenibile e per il sostegno verso categorie di persone svantaggiate;	
	costituirsi parte civile nei processi penali od intervenire in quelli civili, che con-	
	cernano sinistri stradali in cui sia offesa l'incolumità o la vita di persone.	
	Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri	
	organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici	
	3	

	e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in o-	
	gni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti	
	pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.lgs. n. 117/2017	
	ART. 3 – Attività diverse	
	La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diver-	
	se da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che	
	siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano	
	svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017	
	e dalla normativa vigente.	
	La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organiz-	
	zata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	
	sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie	
	e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, traspa-	
	renza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità	
	alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.	
	ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili	
	La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 8 del D. Lgs.117/2017.	
	Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comun-	
	que denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del-	
	l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione	
	nonchè fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente,	
	a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli or-	
	gani sociali.	
	4	

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e/o alimentato da:

conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017);

gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;

entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

	Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs	
	n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di	
	amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato,	
	devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure	
	la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.	
	Articolo 6 - Organi sociali	
	Sono organi della Fondazione:	
	il Consiglio di Amministrazione;	
	il Presidente;	
	l'Organo di controllo.	
	Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere ri-	
	confermate, salvo rinuncia; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del man-	
	dato decadono allo scadere del medesimo.	
	Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente sono	
	gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.	
	Articolo 7 - Consiglio di amministrazione: composizione, durata e funzioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso	
	tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri, nominati da Guarnieri Stefa-	
	no, Lorenzini Stefania e Guarnieri Valentina.	
	Si applica l'articolo 2382 codice civile.	
	Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, com-	
	ma 6 e comma 7 del Dlgs. n. 117/2017.	
	I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni a decor-	
	rere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo re-	
	lativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere nuovamente	
	6	

	nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:	
	elegge, al suo interno, il presidente e può eleggere il vicepresidente;	
	predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;	
	approva il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;	
	stabilisce le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;	
	realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;	
	cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;	
	è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo settore e previsti dalla normativa vigente;	
	approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché delibera il loro licenziamento;	
	approva il conferimento di incarichi professionali;	
	delibera il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;	
	7	

	determina il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;	
	determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività	
	prestata;	
	delibera le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patri-	
	monio, con la maggioranza di tre quarti dei componenti del Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la	
	maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto	
	sopra previsto.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, al-	
	meno una volta all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando	
	ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riu-	
	nione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.	
	La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di	
	almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può	
	essere più breve.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono avvenire anche mediante	
	audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la pos-	
	sibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu-	
	nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzan-	
	te abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbaliz-	
	zazione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione	
	e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti	
	trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; la riunione si con-	
	8	

	sidera svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Articolo 8 - Il Presidente	
	Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere nuovamente nominato.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.	
	In particolare spetta al Presidente:	
	a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;	
	a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione, almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità;	
	b) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;	
	c) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali	
	9	

	della Fondazione;	
	d) curare l’osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull’andamento morale ed economico della Fondazione;	
	e) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l’esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;	
	f) rappresentare l’ente in giudizio e nell’ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.	
	In caso di necessità, il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.	
	Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.	
	Articolo 9 - Organo di controllo	
	L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.	
	10	

	L'organo di controllo:	
	vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;	
	vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;	
	esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;	
	attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Articolo 10 - Revisione legale	
	Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, viene attribuito l'incarico di revisione legale, in alternativa ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.	
	Articolo 11 – Bilancio d'esercizio	
	11	

	L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.	
	Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.	
	Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Articolo 12 - Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	Articolo 13 - Volontari	
	La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	12	

	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.	
	La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civili verso terzi.	
	Articolo 14 – Libri sociali obbligatori	
	La Fondazione deve tenere i seguenti libri, nel rispetto :	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;	
	il Registro dei volontari.	
	Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento	
	In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo Settore, secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.	
	Articolo 16 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del	
	13	

